

sporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, possono deliberare di effettuare una consultazione preventiva della popolazione o di parte di essa a mezzo di questionari, sondaggi di opinione, verifiche a campione.

2. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
  - a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività esercitata od alla condizione non lavorativa, professionale o di studio, all'ambito territoriale nel quale risiedono o svolgono la loro attività, in relazione alla specifica finalità che la stessa consultazione persegue;
  - b) di un campione limitato di cittadini individuato mediante sorteggio dagli schedari, liste, archivi informatici disponibili presso gli Uffici comunali o albi pubblici o di categoria, o individuato da apposito istituto di rilevazione statistica se l'indagine viene assegnata ad uno di questi.
3. Il Sindaco, acquisito il risultato della consultazione, dopo la comunicazione agli altri Organi comunali e alle Consulte se costituite, lo rende noto ai cittadini a mezzo di avvisi da esporsi agli albi comunali e mediante deposito presso gli uffici.
4. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale o della Giunta municipale in relazione alle rispettive competenze.

## **CAPO V - FORME DI VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO**

### ***Art. 16 - Interventi a favore dell'Associazionismo***

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini, quali formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, che operino con metodo democratico, con trasparenza dell'attività svolta e senza scopo di lucro, mediante:
  - a) l'accesso alla documentazione di cui è in possesso l'Amministrazione comunale, l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali, apporti di natura tecnico-professionale ed organizzativa;
  - b) la concessione in comodato o in uso di sedi e attrezzature nonché forme di incentivazione economico-finanziaria nei modi stabiliti dalla legge e secondo i criteri e le modalità predeterminati periodicamente dal Consiglio comunale, in applicazione dell'art. 7 della L.R. 13.7.1993, n. 13 per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

- c) stipula di apposite convenzioni, prevedenti di norma una durata pluriennale, per lo svolgimento di determinate attività che rivestano carattere di interesse generale per la città, anche in modo coordinato con l’Amministrazione comunale che potrà mettere a disposizione strutture, servizi e/o contributi.
2. Onde assicurare le esigenze di trasparenza nella concessione delle agevolazioni di cui alla lettera b) del precedente comma, in rapporto all’attività svolta, prima di assumere le relative deliberazioni deve essere assicurato il deposito a libera visione del pubblico della proposta comparativa rispetto alla ripartizione delle risorse complessivamente messe a disposizione da parte dell’Amministrazione, con avviso dell’avvenuto deposito agli interessati e all’albo pretorio.
  3. Il Comune assicura il proprio patrocinio alle Associazioni per la gestione di iniziative riconosciute di interesse generale.
  4. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai Comitati e alle delegazioni locali delle Associazioni a carattere sovracomunale.

#### **Art. 17 - Albo delle Associazioni**

1. Viene istituito l’Albo comunale delle Associazioni, suddiviso in due sezioni, ove vengono iscritti, a seguito di deposito della prescritta documentazione, gli organismi associativi operanti nel territorio.  
Nella prima sezione vengono registrate le Associazioni rappresentative di interessi economico-patrimoniali, professionali e di categoria; nella seconda quelle a prevalente finalità culturale, ambientalista, di istruzione, sport, di animazione ed organizzazione di eventi e volontariato sociale.
2. Per l’iscrizione all’Albo le Associazioni devono presentare il proprio atto costitutivo e lo statuto, debitamente registrati, da cui risultino:
  - a) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
  - b) volontarietà dell’adesione e del recesso dei membri, salvi i procedimenti sanzionatori regolati dallo Statuto;
  - c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  - d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo in analogia a quanto previsto dall’art. 2532 secondo comma del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
  - e) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;